N° 17/90 R.F.

TRIBUNALE DI ROSSANO

Udienza del 29.11.2006

E' presente innanzi al GD Federica Colucci, il Curatore Avv. Serafino Trento. Il giudice rileva che in data 28.11.2006 il Presidente del Tribunale ha resa la sottoscritta edotta della presentazione, in data 24.11.2006, di istanza di ricusazione dell' avv. Pinto

Il giudice esaminata la istanza rileva che le doglianze dell' avv. Pinto si appuntano esclusivamente su provvedimenti resi dal giudice in questo procedimento ed in altro procedimento.

Per giurisprudenza monolitica della Suprema Corte (Cass. 4336/96; 4210/98; 855/99; Sez. Un. 12345/2001; 30577/20003) nonchè del Consiglio di Stato (Sez. IV, 3658/2003), l' inimicizia deve riguardare rapporti estranei al processo, non potendo consistere in comportamenti processuali del giudice, reputati anomali o in orientamenti giurisprudenziali dallo stesso adottati; invero avverso i comportamenti anomali e/o provvedimenti del giudice ritenuti anomali e/o erronei, diversi sono gli strumenti (procedimenti disciplinari; impugnazioni) posti a disposizione dell' ordinamento (Cass. 4210/98).

La istanza di ricusazione si appalesa pertanto inammissibile. Ciò consente la regolare prosecuzione del presente procedimento, alla luce dei principi affermati dalla Suprema Corte *la sola proposizione del ricorso per ricusazione non può determinare ipso iure la sospensione del procedimento e la devoluzione della questione al giudice competente a decidere sulla ricusazione stessa, in quanto spetta pur sempre al giudice*

a quo una sommaria delibazione della sua ammissibilità, all'esito della quale, ove risultino icto oculi carenti i requisiti formali posti dalla legge per l' ammissibilità della stessa, tale circostanza pur non potendo assumere valore ostativo alla rimessione del ricorso al detto giudice competente, esclude nondimeno l' automatismo dell' effetto sospensivo, risultando in tal guisa contemperate le contrapposte esigenze, sot5tese all' istituto, di assicurare alle parti l' imparzialità del giudice nella specifica controversia di cui trattasi i e di impedire nel contempo l'uso distorto dell'istituto medesimo (Cass. 4804/93).

A questo punto l' avv. Trento si riporta a tutte le osservazioni fatte nei precedenti verbali del 27.10.2005, 13.12.2005, e 4.10.2006, rilevando che all'esito della relazione del consulente dott. Paese, le risultanze del conto possono essere approvate secondo la stessa e ribadendo che le somme depositate sul libretto erano quelle risultanti come saldo attivo dalla relazione medesima.

Il giudice, rileva che è decorso il termine di giorni 20 concesso con provvedimento del 10.10.2006, (comunicato all'avv. Pinto in pari data) per il deposito di ulteriore documentazione che comprovasse la sussistenza delle autorizzazioni del GD a fronte dei prelievi evidenziati dal dott. Paese che ne risultano privi. Richiamata la relazione del dott. Paese, rileva il GD che non susistono i presupposti per la approvazione del rendiconto.

P.Q.M.

Letto l' art. 116, ult. co., L.F. rimette gli atti al Tribunale Fallimentare, nelle persone dei dott. M. Letizia Benigno, Guido Romano e Vincenzo Quaranta, ex art. 189 c.p.c., fissando innanzi al Collegio l' udienza del

16-1-07

IL GIUDICE
(dr. Federica COLUCCI)

TRIBUNALE DI BERGAMO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
29-11-06
Il Collaboratore di Cancelleria